COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 14 del 21 marzo 2024
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: S. Pio V 2013
Sport: calcio a 7 – Under 11 Coppa Plus
Gara: S. Pio V 2013 – La Senavra

Con ricorso presentato nel rispetto dei termini e di forma prescritti dal regolamento la società S. Pio V ha impugnato il provvedimento di cui al C.U. n° 23 del 13.3.24 con il quale il Giudice di prima istanza di calcio a 7, in riferimento alla gara posta in calendario il 10 marzo tra le società S. Pio V e La Senavra, ha dato partita persa a entrambe le squadre con il risultato di 0-4, oltre ad aver comminato a ciascuna un'ammenda di Euro 20,00, dopo aver accertato che "*la gara non è stata disputata per la mancata presentazione delle squadre senza che venisse osservata la corretta procedura affinchè l'incontro venisse sospeso per la riscontrata impraticabilità del campo*".
A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma che la gara in questione non si è potuta giocare per le "*avverse condizioni atmosferiche di straordinaria intensità*" che si erano riversate sulla città nella giornata del 10 marzo e nei giorni precedenti e che proprio tali condizioni hanno indotto i responsabili delle due società e il designato DDG, sin dalle prime ore della mattinata, a tenersi in contatto per monitorare la situazione.
Nell'imminenza dell'orario di inizio della gara, previsto per le ore 15.00, essendo il campo impraticabile, le società decidevano quindi di comune accordo di non presentarsi, demandando ogni conseguente obbligo di comunicazione all'arbitro designato, per il tramite del servizio "Arbitri in Linea".
La comunicazione di rinvio veniva quindi trasmessa alla Direzione Tecnica nelle ore successive all'orario in cui la gara avrebbe dovuto avere inizio.
Questi, in sintesi, i fatti riportati, in ragione dei quali la ricorrente invoca l'applicabilità, nel caso specifico, dell'art. 24 delle Norme Generali e dell'art. 13 del Regolamento Calcio a 7, che prevedono che il giudizio sull'impraticabilità del campo sia di esclusiva competenza dell'arbitro designato e che la decisione di non disputare la gara, ricorrendone i presupposti, possa essere assunta anche in assenza delle squadre presso il campo di gioco.
Aggiunge poi la ricorrente di essersi resa parte attiva e diligente nel recepire le indicazioni fornite dallo stesso DDG, nulla potendosi pertanto contestare al proprio operato.
Sulla base di tali premesse, la società S. Pio V chiede l'annullamento dell'ammenda inflitta e la possibilità di rigiocare la gara.

La presente Commissione, esaminati gli atti ed effettuati gli opportuni approfondimenti, non ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento.
Al di là e indipendentemente da ogni valutazione sul fatto che il campo fosse o meno agibile - e non vi sono dubbi che non lo fosse, viste le piogge che hanno caratterizzato la giornata del 10 marzo e i giorni precedenti - occorre rilevare che l'art. 13 del Regolamento Calcio a 7, richiamato proprio dalla società ricorrente, indica espressamente la procedura che occorre rispettare in casi del genere, prevedendo che in caso di "*improvvisa inagibilità del campo di gioco … la società ospitante dovrà obbligatoriamente documentare l'impraticabilità del campo di gioco mediante l'invio di una mail a direzionetecnica@csi.milano.it con congrua tempistica antecedente l'orario di inizio gara. In assenza di questa comunicazione scritta la presentazione delle squadre è dovuta*".
Va peraltro detto che in più occasioni la Direzione Tecnica, con propri comunicati pubblicati sul sito accessibili a tutti, ha avuto modo di porre l'attenzione sulla necessità di rispettare questa procedura.
Nella realtà dei fatti, ed è a questi che la Commissione è tenuta ad attenersi, la ricorrente non ha provveduto al rispetto di questa procedura, omettendo l'invio della comunicazione o facendolo - ancorchè in modo altrettanto irregolare - per il tramite del DDG, e comunque oltre i termini di regolamento.
Nè può invocarsi, a giustificazione di tale mancanza, l'eccezionalità e la straordinaria intensità delle condizioni metereologiche avverse; è infatti la stessa società a sottolineare come le forti piogge avevano caratterizzato i giorni precedenti la gara e quello (10 marzo) in cui si sarebbe dovuta disputare, tanto che sin dalle prime ore del mattino, riferisce sempre la ricorrente, i responsabili delle due squadre avevano allertato il DDG designato di tale situazione.
Il tempo per verificare il Regolamento e la procedura da seguire non è quindi mancato alla ricorrente che non può certo addossare ogni responsabilità sul DDG, soggetto che (nell'eventualità) si vorrebbe destinatario di una sanzione, lasciando così indenne la ricorrente.
Per tali ragioni si ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice di prima istanza debba trovare conferma.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla società S. Pio V 2013
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, il 21 marzo 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 marzo 2024